

CHIARIMENTO N. 2

Oggetto: affidamento in concessione della gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, sia ordinaria che coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), dei diritti sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) e della tassa sui rifiuti giornaliera (T.A.R.I. giornaliera) - Codice CIG: 7547803413 - Chiarimento n. 2 in risposta a quesiti pervenuti da operatori economici interessati.

DOMANDA: *relativamente alla procedura in oggetto il disciplinare all'art. 9 vieta la SUBCONCESSIONE; lo scrivente Operatore Economico intende conoscere se sia AMMESSO l'affidamento a terzi della mera attività di "AFFISSIONE MATERIALE DEI MANIFESTI".*

RISPOSTA: fermo il divieto di subconcessione previsto dal disciplinare, si ritiene ammissibile il ricorso al subappalto di mere attività strumentali, quali l'affissione materiale dei manifesti, per le quali non si operi una sostituzione del concessionario nelle attività di liquidazione, accertamento e riscossione (per cui è prevista, tra l'altro, l'iscrizione all'apposito albo ministeriale). Ciò posto, alle concessioni in materia di subappalto si applica l'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che richiede all'operatore economico di indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi (compilando in tal caso la sezione II.D del D.G.U.E. con le informazioni richieste dalla suddetta norma di legge). Si ritiene, inoltre, che per il subappalto della concessione, pur essendo quest'ultimo regolato dal predetto art. 174 – che non fa riferimento a quote limite subappaltabili – debbano essere richiamate le disposizioni generali di cui all'art. 105 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevedono il limite massimo del 30% dell'importo della concessione stessa: va quindi indicata anche la quota che s'intende subappaltare.

Jesi, 25/07/2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Paola Piccioni)

